Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 30 ottobre 1975** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 289 DEL 30 OTTOBRE 1975:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 75: **Magnaghi Brugherio, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1975. — **Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), in Roma:** Obbligazioni «7 % 1973-1993 » sorteggiate il 13 ottobre 1975. — **Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1975. — **Cartiere Burgo, società per azioni, in Verzuolo (Cuneo):** Obbligazioni « Cartiera di Germagnano 6 % 1962 1ª emissione » sorteggiate il 25 settembre 1975. — **Cartiere Burgo, società per azioni, in Verzuolo (Cuneo):** Obbligazioni « Cartiera di Germagnano 6 % 1962 - 2ª emissione » sorteggiate il 25 settembre 1975. — **Cartiere Burgo, società per azioni, in Verzuolo (Cuneo):** Obbligazioni « Cartiera di Germagnano 6 % 1964 1ª emissione » sorteggiate il 26 settembre 1975. — **Cartiere Burgo, società per azioni, in Verzuolo (Cuneo):** Obbligazioni « Cartiera di Germagnano 6 % 1964 2ª emissione » sorteggiate il 26 settembre 1975. — **Cartiera Fedrigoni & C., società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1975. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 9 % decennali » sorteggiate il 10 settembre 1975. — **ISVEIMER Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 6 % quindicennali » sorteggiate il 10 settembre 1975. — **ISVEIMER Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 5,50 % quindicennali » sorteggiate il 10 settembre 1975. — **Fabbrica accumulatori « Uranio », società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1975. — **Officine e fonderie Galtarossa, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1975. — **Italmobiliare, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 maggio 1975. — **Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1975. — **Sebastino Bocciardo & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1975. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni « 5,50 % 1963-1983 » sorteggiate il 14 ottobre 1975. — **Cofipa Compagnia finanziaria**

partecipazioni industriali, società per azioni, in Roma: Estrazione di obbligazioni. — **Arnoldo Mondadori editore, società per azioni, in Milano:** Rimborso di obbligazioni. — **Lagomarsino, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1975. — **Sermide, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1975. — **O.R.S.A., società per azioni, in Gorla Minore:** Obbligazioni sorteggiate il 9 ottobre 1975. — **Industriale Pietro Maria Ceretti, società per azioni, in Villadossola (Novara):** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1975. — **IMFAR, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1975. — **I.L.S.E.A. - Industria leganti stradali e affini, società per azioni, in Valmadrera:** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1975. — **Industrial plast Alfonsine, società per azioni, in Alfonsine (Ravenna):** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1975. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Errata corrige. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Errata corrige.

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Martedì 14 ottobre 1975, alle ore 18,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. José de la Cruz Hernandez il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Honduras a Roma.

(8924)

Martedì 14 ottobre 1975, alle ore 18,40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Carlos J. Valdes il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore delle Filippine a Roma.

(8923)

Martedì 21 ottobre 1975, alle ore 17,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Rezsö Palotàs, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica popolare ungherese.

(9144)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. 933.

Soppressione delle succursali del II e III liceo artistico di Roma e istituzione di due licei artistici nella medesima località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239, sugli orari e programmi d'esame nei licei artistici e accademie di belle arti;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, che detta disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178, che istituisce il ruolo degli assistenti nelle accademie di belle arti e nei licei artistici;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262, che detta nuove norme sull'ordinamento amministrativo e didattico negli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto interministeriale 1° settembre 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1968, registro n. 51, foglio n. 279;

Considerato che presso il II e il III liceo artistico di Roma funzionavano le succursali di via Crescenzio e di via Lungro con una popolazione scolastica, rispettivamente, di 375 e 81 alunni;

Ritenuta la necessità di rendere autonome le suddette succursali;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1973 le succursali del II e III liceo di Roma sono soppresse. Dalla stessa data sono istituiti in Roma il IV e il V liceo artistico rispettivamente in via Crescenzio e via Lungro.

Art. 2.

Il numero dei corsi, le cattedre di ruolo del personale docente, gli insegnamenti da conferire per incarico ed i posti di ruolo del personale amministrativo ed ausiliario sono indicati nella tabella *A*, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

I contributi annui a carico dello Stato per le spese di funzionamento sono indicati nella tabella *B* annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli stanziamenti dei capitoli 2081 e 2102 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio 1973 e sui capitoli corrispondenti dei successivi esercizi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1974

LEONE

MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 35

TABELLA A

TABELLA ORGANICA DEL IV E DEL V LICEO ARTISTICO DI ROMA

Numero dei corsi: 2 di II sezione

Materie	Cattedre e posti di ruolo	Insegnamenti da conferire per incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Direttore	—	1	—
Religione	—	1	—
Figura disegnata	3	—	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di un corso
Ornato disegnato	3	—	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di un corso
Figura e ornato modellato	3	—	Nelle classi III e IV di un corso oppure nella II classe di due corsi
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	3	—	Nelle classi I, II e III di un corso o nella classe IV di due corsi
Anatomia artistica	—	1	—
Storia dell'arte	1	—	Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in tre classi di un altro corso
Letteratura e storia	1	1	Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in una classe di un altro corso
Matematica e fisica	2	—	Nelle classi I, II, III e IV di un corso
Storia naturale chimica e geografia	1	—	Nelle classi I, II e III di due corsi

	Cattedre e posti di ruolo
Assistenti	
Figura disegnata	3
Ornato disegnato	3
Figura e ornato modellato	3
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	3
Personale amministrativo	
Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	5
Carriera ausiliaria	6

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

TABELLA B

TABELLA DEI CONTRIBUTI ANNUI A CARICO DELLO STATO RELATIVI AL IV E V LICEO ARTISTICO DI ROMA

Sede	Importo contributivo annuo
Roma IV	L. 6.000.000
Roma V	» 6 000 000
Totale	L. 12.000.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1975, n. 515.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Nostra Signora della salute, in Guarene.

N. 515. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Nostra Signora della salute, in frazione Vaccheria del comune di Guarene (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1975
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 9

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1975.

Valore e caratteristiche tecniche di una serie di tre francobolli commemorativi di Michelangelo Buonarroti nel quinto centenario della nascita.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1974, n. 491, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1975, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1339 del 14 febbraio 1975;

Decreta:

E' emessa una serie di tre francobolli commemorativi di Michelangelo Buonarroti nel quinto centenario della nascita, nei valori da L. 40, 50 e 90.

Detti francobolli sono stampati in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 ¼ × 14; tiratura: quindici milioni di esemplari da L. 40 e L. 50; otto milioni da L. 90; foglio: 50 esemplari; colori: L. 40, verde bluastro; L. 50, seppia; L. 90, terra di Siena.

Le vignette, racchiuse da un'identica cornice di stile rinascimentale, riproducono tre soggetti rappresentativi dell'opera michelangiolesca, e precisamente: per il valore da L. 40, il « Tondo Pitti », bassorilievo raffigurante « Madonna col Bambino e S. Giovannino »; per il valore da L. 50, un finestrone decorativo creato dall'artista per i palazzi Vaticani; per il valore da L. 90, un particolare della volta della cappella Sistina, dall'affresco del « Diluvio universale ».

In alto: « MICHELANGELO 1475-1564 »; in basso: « ITALIA » ed il rispettivo valore.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1975

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1975
Registro n. 38 *Poste, foglio n.* 197

(8878)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1975.

Autorizzazione al comune di Taranto a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per il completamento del nuovo palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 16 novembre 1968, modificato con il decreto interministeriale 16 novembre 1970, con il quale il comune di Taranto è stato autorizzato a contrarre un mutuo ventennale di lire 1.729.000.000 con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia ed ha ottenuto per anni venti un contributo straordinario di lire 109.764.000;

Vista la deliberazione in data 14 marzo 1974, n. 1232, della giunta municipale di Taranto;

Vista la decisione con la quale la sezione provinciale decentrata di controllo di Taranto approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 997.813.000 per il completamento del nuovo palazzo di giustizia;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di completare in Taranto il nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per completare la costruzione del nuovo palazzo di giustizia secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'arch. Biagio Accolti Gil il comune di Taranto è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 997.813.000, con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Taranto un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata

nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito cap. 7051 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 78.420.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 997.813.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 20 con decorrenza dall'anno in cui il mutuo entrerà in ammortamento.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà, con decorrenza dall'inizio e per ciascun anno del periodo d'ammortamento, direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Taranto, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per l'impegno del relativo contributo.

Roma, addì 25 giugno 1975

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
GUI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1975
Registro n. 24 Giustizia, foglio n. 359

(8876)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1975.

Modificazione allo statuto del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, con sede in Firenze, approvato con decreto ministeriale 28 luglio 1954, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le deliberazioni assunte in data 11 maggio 1973 e 6 maggio 1974 dall'assemblea degli enti partecipanti al predetto Mediocredito;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 dicembre 1974;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 5, primo comma, dello statuto del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico con sede in Firenze, in conformità al seguente testo:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto, inizialmente costituito dagli Istituti di credito di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 in L. 500.000.000 e successivamente aumentato a complessive L. 8.597.600.000, è formato:

per L. 7.216.200.000 dai conferimenti degli istituti di credito partecipanti di che alla lettera *a*) dell'art. 1,

per L. 1.381.400.000 dal conferimento dello Stato ai sensi dell'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8932)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1975.

Autorizzazione alla S.p.a. Albarelli, in Verona, ad apportare alcune modifiche al proprio magazzino generale esercitato in Como.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1970, con il quale la S.p.a. Magazzini e frigoriferi, con sede in Verona, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere, in Como, frazione di Ponte-chiasso, via Oldelli n. 10;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1974, con il quale l'autorizzazione, concessa alla S.p.a. Magazzini e frigoriferi, con il decreto ministeriale 21 luglio 1970, è stata confermata alla S.p.a. Albarelli, con sede in Verona, a seguito di fusione con la stessa S.p.a. Magazzini e frigoriferi e con la S.p.a. SIA, avente anche essa sede in Verona;

Vista l'istanza in data 9 aprile 1974, con la quale la S.p.a. Albarelli ha chiesto di essere autorizzata ad apportare alcune modifiche al complesso costituente il magazzino generale da essa esercitato;

Visti i documenti presentati a corredo dell'istanza;

Decreta:

Articolo unico

La S.p.a. Albarelli, con sede in Verona, è autorizzata ad apportare al magazzino generale esercitato in Como, frazione di Pontechiasso, via Oldelli n. 10, le seguenti modifiche, meglio descritte nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto:

trasformazione dello stabile adibito ad impianti frigoriferi in un nuovo fabbricato con pensiline coperte per il deposito di merci non refrigerate, nazionali, nazionalizzate ed estere della superficie complessiva di mq 3663;

trasformazione del locale contrassegnato con la lettera *A*, nelle vecchie planimetrie, in una tettoia di mq 620 da adibire al deposito di merci molto pesanti e voluminose, nazionali, nazionalizzate ed estere;

sfondamento, per un tratto di m 6, del muro di recinzione del magazzino generale, per permettere la costruzione di un altro cancello.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1975

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
CRISTOFORI

p. *Il Ministro per le finanze*
GALLI

(8934)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1975.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Carrara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara, approvato con decreto ministeriale del 17 giugno 1969 e modificato con decreti ministeriali del 20 ottobre 1970, dell'8 novembre 1971 e del 27 aprile 1973;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 12 giugno 1975;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 9 e 10, punto 8, dello statuto della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara, in conformità al seguente testo:

Art. 9. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio o previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi di importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

8) sulle operazioni di che all'art. 39 e sui limiti di autonomia da concedere eventualmente agli altri organi della Cassa nonchè, su proposta del direttore generale, al vice direttore generale, a dirigenti, funzionari ed ai preposti alle dipendenze in ordine alla erogazione del credito ed a altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(8843)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1975.

Autorizzazione al Banco di Santo Spirito, società per azioni con sede in Roma, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio della provincia di Pescara e a quello di alcuni comuni in provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 17 marzo 1936 ed i propri decreti in data 2 febbraio 1949, 27 dicembre 1962, 5 giugno 1964, 23 dicembre 1966, 19 gennaio 1972 e 18 dicembre 1972, coi quali il Banco di Santo Spirito, società per azioni con sede in Roma, è stato autorizzato a compiere, nelle zone in essi indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Vista la domanda presentata dal Banco stesso;

Viste le deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nelle riunioni del 9 agosto 1962 e 18 novembre 1966;

Decreta:

L'autorizzazione concessa al Banco di Santo Spirito, società per azioni con sede in Roma, con i decreti ministeriali in data 17 marzo 1936, 2 febbraio 1949, 27 dicembre 1962, 5 giugno 1964, 23 dicembre 1966, 19 gennaio 1972 e 18 dicembre 1972, di cui in premessa, è estesa al territorio della provincia di Pescara, nonchè a quello dei comuni di Oricola, Pereto e Rocca di Botte, in provincia di L'Aquila.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Banco di Santo Spirito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(3844)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1975.

Regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale civile di pubblica sicurezza nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, per gli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 2 agosto 1975, n. 387, il quale prescrive che le modalità dell'elezione dei rappresentanti del personale civile di pubblica sicurezza nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, per gli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza, saranno stabilite con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge;

Considerato che, ai sensi della lettera *d*), del primo comma dell'art. 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'art. 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, i rappresentanti di cui al precedente comma debbono essere in numero di quattro, in relazione al numero dei componenti di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo 146, attualmente presenti nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno;

Considerata, pertanto, la necessità di stabilire le modalità suddette;

Sentito il consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno che ha espresso parere favorevole nella seduta del 23 settembre 1975;

Decreta:

Art. 1.

I rappresentanti elettivi del personale civile di pubblica sicurezza nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per gli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1975, n. 387, e di cui alla lettera *d*) del primo comma dell'art. 146 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono fissati in numero di quattro, dei quali tre eletti fra i funzionari di pubblica sicurezza ed uno tra le appartenenti al Corpo di polizia femminile. Nello stesso numero è fissato quello dei relativi supplenti da eleggere ai sensi delle citate norme.

Le elezioni dei rappresentanti di cui al precedente comma sono indette con apposito decreto ministeriale e si effettuano secondo le modalità prescritte nel presente decreto.

Art. 2.

Sono elettori ed eleggibili tutti i dipendenti civili dei ruoli di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 2 agosto 1975, n. 387, in qualunque posizione di stato essi si trovino purché il rapporto d'impiego non sia cessato alla data della votazione.

Non sono, peraltro, eleggibili i dipendenti per i quali alla stessa data è in atto la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica.

Non sono, altresì, eleggibili i membri elettivi in carica del comitato di rappresentanza dei funzionari di pubblica sicurezza e della polizia femminile.

Il voto è personale ed uguale, libero e segreto.

Non è ammessa la presentazione di liste di candidati.

Art. 3.

Le elezioni sono indette almeno due mesi prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica e devono aver luogo entro trenta giorni dalla data di indizione.

Nel decreto che indice le elezioni è stabilita la data della votazione che deve cadere in un unico giorno non festivo e viene altresì nominata la commissione elettorale di cui al successivo art. 4.

Nella prima attuazione della legge 2 agosto 1975, numero 387, fermo restando il termine di trenta giorni di cui al primo comma, il decreto che indice le elezioni deve essere emanato entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Presso il Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza, è costituita una commissione elettorale, nominata dal Ministro, presieduta da un dirigente generale della pubblica sicurezza e composta da:

un dirigente superiore della pubblica sicurezza, con funzioni di vice presidente;

un primo dirigente della pubblica sicurezza;

un vice questore del ruolo ad esaurimento;

un vice questore aggiunto;

un commissario capo di pubblica sicurezza;

un commissario di pubblica sicurezza;

un'appartenente alla carriera direttiva della polizia femminile;

un'appartenente alla carriera di concetto della polizia femminile.

Uno dei componenti della commissione verrà designato dal presidente ad esercitare le funzioni di segretario.

Alla prima convocazione della commissione elettorale provvede il Ministro.

I provvedimenti della commissione sono definitivi.

Per ciascuna seduta della commissione, il segretario redige in duplice esemplare il processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione medesima.

Al termine di tutte le operazioni un esemplare dei processi verbali con tutti gli atti allegati deve essere depositato presso la divisione affari generali del personale civile di pubblica sicurezza, il secondo esemplare è rimesso al Ministro.

Art. 5.

Oltre agli adempimenti di cui ai successivi articoli, la commissione elettorale segnala all'amministrazione, per i provvedimenti di competenza, coloro i quali si sono resi responsabili di turbative al regolare svolgimento delle operazioni elettorali o sono venuti meno ai doveri connessi ad incarichi conferiti ai sensi del presente decreto.

Art. 6.

Presso ogni questura è costituito con provvedimento del questore, da adottare entro il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, un seggio elettorale composto dal vice questore vicario, che lo presiede, dal capo di gabinetto e da un'appartenente al ruolo delle « ispettrici di polizia » o, in mancanza, a quello delle « assistenti di polizia », con maggiore anzianità di carriera, in servizio nella sede interessata, che esercita anche le funzioni di segretario.

Dell'avvenuta costituzione del seggio il questore dà comunicazione alla commissione elettorale.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il presidente è sostituito dall'altro componente non segretario.

In caso di definitiva assenza o impedimento del presidente o del componente non segretario, il questore provvede alle relative surrogazioni chiamando a far parte del seggio i funzionari ai quali siano state affidate, in sostituzione dei rispettivi titolari, le funzioni di « vice questore vicario » o di « capo di gabinetto ».

In caso di definitiva assenza o impedimento dell'ispettrice o dell'assistente di polizia, il questore provvede alla surrogazione chiamando a far parte del seggio la ispettrice o, in mancanza, l'assistente, in servizio nella sede interessata, che segue nell'ordine di anzianità quella precedentemente nominata.

In mancanza di entrambe, entrerà a far parte del seggio il funzionario di pubblica sicurezza, in servizio nella sede interessata, con qualifica meno elevata e con maggiore anzianità nella qualifica secondo l'ordine di ruolo.

Art. 7.

Entro il decimo giorno antecedente quello della votazione il Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza, fa pervenire in plico chiuso a ciascun presidente di seggio la lista, in duplice esemplare, degli elettori del seggio autenticata dal direttore della divisione affari generali del personale civile nonché gli elenchi completi e distinti in ordine alfabetico dei funzionari di pubblica sicurezza e delle appartenenti alla polizia femminile per l'identificazione degli eleggibili di cui all'art. 2.

Un esemplare della lista viene trattenuto dal presidente del seggio ai fini delle operazioni di voto; l'altro esemplare deve essere subito affisso in apposito albo o spazio nella questura, ove ha sede il seggio elettorale cui si riferisce la lista, al fine di consentire agli interessati di proporre reclamo avverso la mancata iscrizione nella lista o la errata indicazione delle generalità.

Il reclamo deve essere fatto pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza, il quale, entro il giorno precedente la votazione, deve provvedere ad effettuare le eventuali occorrenti iscrizioni o rettifiche.

E' iscritto nella lista del seggio il personale che ha nell'ambito della provincia la propria ordinaria sede di servizio.

Sono, altresì, iscritti nella lista del seggio istituito nella questura, nella cui provincia hanno sede i rispettivi uffici, i dipendenti in servizio negli uffici di polizia di frontiera, negli uffici di pubblica sicurezza presso i compartimenti ferroviari, presso le direzioni compartimentali delle poste e telegrafi, nonché il personale dei nuclei regionali dell'ispettorato generale per l'azione contro il terrorismo e dei nuclei per il coordinamento interprovinciale dei servizi di polizia criminale.

Il personale in servizio presso il Ministero dell'interno o presso altri uffici ed organi centrali dello Stato vota nella questura di Roma.

Art. 8.

La votazione deve avvenire nei locali che saranno a ciò destinati dal questore entro il terzo giorno antecedente quello della votazione medesima.

L'ubicazione dei locali destinati alla votazione deve essere portata a conoscenza degli elettori con avviso da affiggersi a fianco dell'esemplare della lista degli elettori pubblicato ai sensi del secondo comma del precedente art. 7.

Art. 9.

Le schede di votazione, di carta non trasparente, di colore paglierino per la votazione dei rappresentanti effettivi e di colore grigio per la votazione dei rappresentanti supplenti, debbono avere le caratteristiche dei modelli di cui alle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

Le buste, nelle quali ciascun elettore deve inserire le schede votate, devono essere di carta non trasparente, gommata nel lembo di chiusura, di colore identico a quello della scheda che deve essere inserita e debbono avere le caratteristiche dei modelli di cui alle tabelle *C* e *D* allegate al presente decreto.

Art. 10.

Nel locale destinato alla votazione devono essere disposti, nel centro, un tavolo per i componenti del seggio e, in due angoli opposti, due cabine per gli elettori, poste alle spalle dei componenti del seggio, in modo da assicurare in ogni caso la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovano nella parete adiacente alle cabine ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse e sigillate in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

A ciascun seggio sono assegnate due urne destinate, rispettivamente, a contenere le buste con le schede votate per la elezione dei rappresentanti effettivi e per quella dei rappresentanti supplenti, nonché una cassetta per le buste e le schede da consegnare agli elettori.

Le cabine, le urne e le cassette saranno fornite dalla prefettura nella cui provincia ha sede il seggio; le matite copiative per l'espressione del voto ed i bolli per l'autenticazione delle schede saranno, invece, fornite dal Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza.

Accanto alla porta di accesso al locale destinato alla votazione deve essere affisso l'elenco alfabetico dei funzionari di pubblica sicurezza e della polizia femminile di cui al primo comma dell'art. 7.

Il Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza, farà pervenire altresì in plico chiuso ai presidenti di seggio, entro il quinto giorno antecedente quello della votazione:

i pacchi delle schede per le votazioni con l'indicazione sull'involucro esterno del numero di schede contenute;

i pacchi delle buste destinate a contenere le schede;

gli stampati per la redazione del processo verbale che deve avere le caratteristiche del modello di cui alla allegata tabella *E*;

le buste occorrenti per i plichi da inviare alla commissione elettorale presso il Ministero dell'interno, al termine della votazione.

Art. 11.

Alle ore otto del giorno per il quale è indetta l'elezione, il presidente insedia il seggio elettorale.

Successivamente, il presidente fa constatare ai componenti che l'arredamento della sala è conforme a quanto stabilito dal precedente art. 10 e di aver ricevuto le carte e gli oggetti di cui allo stesso articolo.

Il presidente, poi, conta le schede destinate alla votazione e le autentica, apponendovi, nel retro, il bollo con il timbro inviatogli dal Ministero dell'interno. Le schede autenticate vengono poste nell'apposita cassetta.

Tali operazioni devono essere completate non oltre le ore 9.

Il presidente dichiara, quindi, aperta la votazione, che deve proseguire ininterrottamente fino alle ore 20. Gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Per la validità delle operazioni del seggio devono trovarsi sempre presenti almeno due componenti.

Gli elettori di ciascun seggio possono assistere a tutte le operazioni elettorali.

La polizia dell'adunanza spetta al presidente.

Art. 12.

Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste. Essi devono esibire la tessera personale di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione della pubblica sicurezza.

Riconosciuta l'identità dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta una scheda per la votazione dei rappresentanti effettivi ed una scheda per la votazione dei rappresentanti supplenti, le dispiega e le consegna all'elettore unitamente alla matita copiativa e alle due buste.

L'elettore si reca alla cabina riservata alla votazione, indicatagli dai componenti del seggio, per esprimere il voto.

Il voto si esprime scrivendo, con la matita copiativa, sulle linee orizzontali stampate sulle schede fornite dal seggio, il cognome e il nome di non più di un funzionario di pubblica sicurezza e di non più di un'appartenente alla polizia femminile, rispettivamente per la votazione dei rappresentanti effettivi e per quella dei rappresentanti supplenti.

Il voto è valido anche se il nome precede il cognome e, per le donne, se sia stato indicato solo il cognome da nubile o solo quello da coniugata, sempre che sia certa l'identificazione della persona votata. L'elettore, compiuta l'operazione di voto, ripiega le schede e, avanti ai componenti del seggio, le inserisce nelle rispettive buste che devono essere chiuse a cura dell'elettore medesimo e consegnate al presidente unitamente alla matita.

Il presidente, alla presenza dell'elettore, firma le buste esteriormente attraverso i lembi di chiusura insieme ad almeno uno dei componenti del seggio e le depone nelle rispettive urne.

Uno dei membri del seggio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma e facendo apporre quella dell'elettore accanto al nome di lui nell'apposita colonna della lista.

Se l'elettore non vota nella cabina riservata alla votazione, il presidente deve ritirare le schede, dichiararne la nullità, e l'elettore non è più ammesso al voto.

Se l'elettore riscontra che una o entrambe le schede consegnategli sono deteriorate, ovvero egli stesso le deteriori, può chiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima.

Della consegna della nuova scheda è fatta annotazione nella lista del seggio accanto al nome dell'elettore.

Le schede di cui ai precedenti commi ottavo e nono sono vidimate e annullate dal presidente per essere incluse nel plico di cui al n. 2) del terzo comma dell'art. 16.

Art. 13.

Gli elettori fisicamente impediti esercitano il voto con l'aiuto di un elettore del seggio che sia stato volontariamente scelto.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un impedito. Sulla lista del seggio è fatta apposita annotazione dal presidente accanto al nome dell'accompagnatore.

Il certificato medico attestante l'impedimento deve essere rilasciato da un ufficiale medico di polizia. Il certificato esibito è allegato al verbale.

Nel caso che un elettore si trovi ricoverato in ospedale o casa di cura e sia fisicamente impossibilitato a recarsi al seggio ove è iscritto, è ammesso ad esercitare il voto nel luogo dove sia degente, previa presentazione di istanza, corredata da un certificato medico, diretta al presidente del seggio nella cui lista è iscritto, oppure al presidente del seggio istituito nella questura della provincia nella quale è sito l'ospedale o la casa di cura.

A tal fine il presidente del seggio, accompagnato dal segretario, dovrà recarsi il giorno successivo a quello della votazione, entro le ore 14, qualora non abbia avuto la possibilità di farlo nel corso della giornata elettorale, nel luogo del ricovero per raccogliere il voto espresso dall'elettore impedito, con l'osservanza in quanto possibile delle modalità di cui al precedente art. 12.

La busta contenente la scheda votata dall'elettore ricoverato verrà poi a cura del presidente deposta nell'urna del seggio.

Nel caso di esercizio del voto in sede diversa da quella ordinaria di servizio, l'elettore ricoverato è iscritto, a cura del presidente del seggio, in calce alla lista del seggio stesso. Di tale operazione è data immediata notizia al presidente del seggio nella cui lista l'interessato è iscritto, che ne fa annotazione nella lista stessa a fianco del nome.

Il presidente ed il segretario del seggio attesteranno che l'elettore ha votato, apponendo la loro firma accanto al nome di lui, nella lista degli elettori.

Art. 14.

Salvo il disposto dei commi seguenti, non ha diritto di votare chi non è iscritto nelle liste degli elettori del seggio.

L'elettore, il cui nome, malgrado i rimedi previsti dall'art. 7, comma terzo, risulti omesso dalla lista elettorale della sua sede ordinaria di servizio, può essere ammesso a votare previa esibizione di un certificato rilasciato dal capo dell'ufficio presso cui presta servizio, nel quale, oltre alle generalità, venga indicato il seggio ove è ammesso a votare e i motivi di tale ammissione.

L'elettore che si trovi in missione in altra sede vota presso il seggio di questa, previa consegna di un documento rilasciato dal capo dell'ufficio presso il quale svolge la missione, in cui deve essere indicato il seggio ove è ammesso a votare.

L'elettore che fruisca di congedo ordinario, straordinario o di aspettativa in località diversa da quella della sua sede ordinaria di servizio, può votare presso il seggio istituito nella questura della provincia nella quale si trovi, previa consegna di un documento rilasciato dal capo dell'ufficio nella cui circoscrizione territoriale fruisca di congedo o di aspettativa e nel quale deve essere indicato il seggio ove è ammesso a votare.

Dell'avvenuto rilasciato del documento di cui ai precedenti terzo e quarto comma è data immediata notizia al presidente del seggio nella cui lista l'interessato e iscritto, che ne fa annotazione sulla lista stessa a fianco del nome.

Gli elettori di cui al secondo, terzo e quarto comma sono iscritti, a cura del presidente del seggio, in calce alla lista del seggio.

Art. 15.

Alle ore 20 e comunque dopo che gli elettori presenti nei locali del seggio alla predetta ora hanno votato, il presidente dichiara chiusa la votazione nel seggio, accerta il numero dei votanti nel seggio medesimo e lo attesta nel verbale.

Nel caso in cui debbano essere raccolti i voti degli elettori fisicamente impediti, il presidente entro le ore 14 del giorno successivo a quello della votazione, ricostituito il seggio, accerta il numero definitivo dei votanti comprensivo di quelli di cui all'art. 13, comma quarto, e lo attesta a verbale.

Art. 16.

Di tutte le operazioni del seggio deve essere redatto processo verbale in duplice esemplare.

Il verbale, che deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio presenti, deve fare menzione:

a) della composizione del seggio;

b) del numero degli elettori e di quello dei votanti;

c) del numero delle schede autenticate, di quelle non utilizzate, di quelle annullate a norma dell'ultimo comma del precedente art. 12;

d) degli incidenti occorsi durante le operazioni di votazione e delle decisioni adottate.

Compilato il verbale il presidente procede alla formazione di un pacco contenente:

1) un esemplare del verbale e di tutte le carte relative alle operazioni del seggio;

2) il plico delle schede annullate;

3) il plico delle schede non utilizzate;

4) i plichi delle buste con le schede votate rispettivamente per la elezione dei rappresentanti effettivi e per quella dei rappresentanti supplenti; all'esterno dei plichi deve essere indicato il numero delle buste contenute che deve corrispondere al numero dei votanti;

5) il plico con la lista degli elettori.

Su tutti i plichi suddetti il presidente e gli altri componenti del seggio devono apporre la propria firma attraverso i lembi di chiusura.

Il predetto pacco deve essere fatto pervenire a cura del presidente immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno successivo a quello della votazione, al presidente della commissione elettorale presso il Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza.

Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato, per la conservazione agli atti, al questore della sede del seggio.

Art. 17.

La commissione elettorale, appena ricevuti i plichi di tutti i seggi, procede in seduta pubblica alle seguenti operazioni:

1) esamina i verbali, decide sugli eventuali reclami proposti e controlla la rispondenza del numero delle buste contenenti le schede votate con quello dei votanti risultante dai verbali e dalle liste di ciascun seggio;

2) controlla il numero delle schede annullate e di quelle non utilizzate;

3) accertata l'integrità delle buste contenenti le schede votate, ne estrae le schede che immette senza dispiegarle nelle rispettive urne di scrutinio. Non apre

le buste che non recano le prescritte firme sui lembi di chiusura e pertanto le schede in esse contenute sono considerate nulle;

4) fa risultare dal verbale il numero delle schede immesse nelle urne, il numero delle buste non aperte per il motivo di cui al precedente punto 3), nonché ogni eventuale irregolarità riscontrata nel contenuto delle buste stesse.

Per lo spoglio dei voti, uno dei componenti la commissione elettorale, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente il quale proclama ad alta voce nell'ordine i nominativi votati e la passa ad un altro componente che la mette in un contenitore insieme a quelle già esaminate.

Gli altri componenti e il segretario notano separatamente in appositi elenchi ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascun nominativo votato.

Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata da almeno due componenti della commissione ed allegata al processo verbale, dal quale si fa constatare la decisione adottata in conformità di quanto prescritto dal successivo art. 18.

Tutte le altre schede devono, dopo lo scrutinio, essere numerate e chiuse in una busta sigillata da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero delle schede immesse nella rispettiva urna prima dello scrutinio.

Qualora la commissione elettorale debba sospendere le operazioni provvede alla custodia della sala della riunione in maniera che nessuno possa entrarvi.

Lo scrutinio inizia con lo spoglio delle schede per la elezione dei rappresentanti effettivi e, una volta iniziato, deve essere portato a termine senza interruzione.

Art. 18.

Il presidente della commissione elettorale, udito il parere dei componenti, pronuncia in via definitiva, facendo risultare dal verbale, sopra i reclami, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della commissione, nonché sulla validità dei voti.

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne può desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui al comma seguente.

Sono nulli i voti contenuti in scheda che:

1) non è quella di cui all'allegato *A* o non porta il bollo richiesto dall'art. 11;

2) presenta scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto.

Sono altresì nulli i voti che non sono stati espressi nelle forme e con le modalità indicate dall'art. 12.

I voti espressi in eccedenza al numero stabilito dal quarto comma del citato art. 12 e quelli espressi a favore di persone che non siano quelle di cui all'art. 2 sono privi di efficacia.

Art. 19.

Il presidente della commissione elettorale, ultimato lo scrutinio:

determina la cifra dei voti validi riportati da ogni nominativo;

in relazione ai voti ciascuno, forma le graduatorie, in ordine decrescente, rispettivamente per i funzionari di pubblica sicurezza e per le appartenenti al Corpo di polizia femminile, distinte per la votazione dei rappresentanti effettivi e per quella dei rappresentanti supplenti;

proclama eletti i tre funzionari di pubblica sicurezza e l'appartenente al Corpo di polizia femminile che, dalle rispettive graduatorie, relative alle votazioni per la nomina a rappresentanti effettivi e per la nomina a rappresentanti supplenti, risultano avere ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, la commissione elettorale procede al sorteggio.

Il funzionario di pubblica sicurezza o l'appartenente alla polizia femminile, che risultino eletti rappresentanti effettivi, non possono essere proclamati eletti anche rappresentanti supplenti.

In sostituzione, viene proclamato eletto rappresentante supplente, rispettivamente, il funzionario di pubblica sicurezza, o l'appartenente alla polizia femminile, che dalla relativa graduatoria risulti avere riportato una somma di voti immediatamente inferiore.

Art. 20.

La nomina degli eletti è fatta con decreto del Ministro.

Gli eletti che cessano dal servizio decadono dall'ufficio.

In loro vece e in sostituzione di eventuali dimissionari dalla carica sono nominati, con le modalità di cui al primo comma, coloro che li seguono nelle rispettive graduatorie secondo l'ordine dei voti riportati.

Gli eletti che sono puniti con la sanzione della sospensione dalla qualifica, o che siano posti in aspettativa per motivi di famiglia, sono sostituiti, per il periodo della sospensione o della aspettativa, dal membro supplente.

Art. 21.

I termini che scadono in giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Art. 22.

Il personale utilizzato per lo svolgimento delle operazioni elettorali è considerato in servizio a tutti gli effetti.

Le prestazioni rese oltre l'orario normale di servizio sono considerate, agli effetti economici, come lavoro straordinario.

Art. 23.

Le spese occorrenti per le elezioni previste dal presente decreto sono a carico dei capitoli di bilancio amministrati dalla Direzione generale della pubblica sicurezza.

Art. 24.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della data della pubblicazione.

Roma, addì 6 ottobre 1975

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1975
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 400

TABELLA A

Firma per l'autenticazione della scheda
Il presidente del seggio

SCHEDA DI VOTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI

(rappresentante dei funzionari di p s)

(rappresentante della polizia femminile)

TABELLA B

Firma per l'autenticazione della scheda
Il presidente del seggio

SCHEDA DI VOTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI SUPPLENTI

(rappresentante dei funzionari di p s)

(rappresentante della polizia femminile)

TABELLA C
cm 16
cm 11½
BUSTA PER LE SCHEDE DI VOTAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI
cm 6½
TABELLA D
cm 16
cm 11½
BUSTA PER LE SCHEDE DI VOTAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI SUPPLENTI
cm 6½
(9147)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Piozzano

Con decreto 26 maggio 1975, n. 398/a, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno in sponda sinistra del torrente Luretta in comune di Piozzano (Piacenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8, mappali 165, 129, 162 e 163 della superficie complessiva di mq 420 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 1° aprile 1961 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(9008)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Parma

Con decreto 7 giugno 1975, n. 431/a, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex argine del torrente Parma in comune di Parma, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 22, mappale 48 della superficie di mq 2870 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 15 ottobre 1974 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(9009)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Vighizzolo d'Este

Con decreto 26 maggio 1975, n. 397/a, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno denominato « Bacino Fusina » in comune di Vighizzolo d'Este (Padova), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 15 mappali 41, 43, 47, 49, 50, 51, 54, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 143, 155, 158, 159, 160, 181 e 204 della superficie complessiva di ha 15.51.05 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 10 maggio 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(9012)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Terracina

Con decreto 19 giugno 1975, n. 470/a, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Terracina (Latina), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 109 strade pubbliche per mq 448 e acque esenti da estimo per mq 194 della superficie complessiva di mq 642 ed indicato nella planimetria rilasciata il 9 novembre 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Latina; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9010)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Candidoni

Con decreto 26 maggio 1975, n. 396/a, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in destra del fiume Mesina, località Ferraro, nel comune di Candidoni (Reggio Calabria), segnato nel catasto del comune medesimo ai fogli numeri 8 e 29 della superficie di mq 5360 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 30 agosto 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(9011)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Milano

Con decreto 25 agosto 1975, n. 32, del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze, è stata dismessa dal demanio pubblico, ramo Difesa (Aeronautica) e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato, una zona di terreno presso l'aeroporto di Milano-Linate, contraddistinta nella mappa catastale del comune di Milano, come segue:

foglio n. 447 - mapp. 20/b	ha	0.46.40
foglio n. 447 - mapp. 21/b	»	0.05.10
foglio n. 447 - mapp. 5/b	»	0.10.00
foglio n. 447 - mapp. 22/b	»	0.01.00
foglio n. 447 - mapp. 6/b	»	0.00.10
per un totale di	ha	0.62.60

(9005)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1975, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 203, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto il 23 novembre 1971 dal sig. Giuseppe Casara, avverso la mancata assegnazione in proprio favore della tabaccheria di nuova istituzione in Acicastello (Catania), località Acitrezza.

(9127)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1975, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 202, è stato dichiarato inammissibile, per difetto di notifica al controinteressato, il ricorso straordinario proposto il 21 luglio 1971 dalla sig.ra Maria Baronio, avverso il provvedimento con cui è stato autorizzato il trasferimento della tabaccheria n. 2 di Ceriana (Imperia).

(9128)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1975, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 204, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 22 febbraio 1972 dalla sig.ra Vincenza De Tullio, avverso il decreto ministeriale 22 ottobre 1971, confermativo della decisione d'incameramento del deposito cauzionale costituito a garanzia degli obblighi derivanti dal contratto di appalto della rivendita generi di monopolio n. 212 in Bari.

(9129)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione dei liquidatori della « Società cooperativa a responsabilità limitata per le case popolari in Camposampiero », già « Case economiche », in Camposampiero.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1975 i signori dott. Raimondo Donà, maestro Carlo Scantamburlo e dott. Marco Romano sono stati nominati, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, liquidatori della « Società cooperativa a responsabilità limitata per le case popolari in Camposampiero », già « Case economiche », in Camposampiero (Padova), costituita nel 1909, in sostituzione del collegio dei liquidatori a suo tempo eletto dall'assemblea dei soci.

(8944)

Parziale annullamento del decreto ministeriale 10 luglio 1970 e modificazione al decreto ministeriale 25 giugno 1968, riguardanti lo scioglimento di società cooperative.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1975 il decreto ministeriale 10 luglio 1970 è stato annullato limitatamente alla parte riguardante lo scioglimento ex art. 2544 del codice civile della società cooperativa edilizia « Casa Serena - tra impiegati », in Padova, costituita per rogito Franco in data 5 settembre 1956, n. 9965 di repertorio.

Inoltre il decreto ministeriale di scioglimento ex art. 2544 del codice civile di società cooperative, in data 25 giugno 1968, ove è scritto: « 50) società cooperativa edilizia "In Concordia Domus Serena", già "Casa Serena", in Padova, costituita per rogito Meneghini in data 7 aprile 1951, n. 1579 di rep. », deve intendersi così modificato: « 50) società cooperativa edilizia "In Concordia Domus Serena - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata" in Padova, già "Casa Serena - Cooperativa tra impiegati a responsabilità limitata", costituita per rogito Franco il 5 settembre 1956, n. 9965 di rep. ».

(9014)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*).

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2247 Mod. 25/A. — Data: 17 maggio 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Fanelli Gian Piero, nato a Pontinia il 18 agosto 1949. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 2. — Capitale: L. 495.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(9015)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 203

Corso dei cambi del 27 ottobre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	674,30	674,30	673,60	674,30	674,35	674,30	674,20	674,30	674,30	674,30
Dollaro canadese	660,15	660,15	658,50	660,15	660,10	660,10	659,50	660,15	660,15	660,15
Franco svizzero	256,96	256,96	257 —	256,96	256,70	256,95	257,05	256,96	256,96	256,95
Corona danese	113,45	113,45	113,4450	113,45	113,32	113,40	113,46	113,45	113,45	113,45
Corona norvegese	123,65	123,65	123,80	123,65	123,51	123,60	123,65	123,65	123,65	123,65
Corona svedese	155,09	155,09	155 —	155,09	154,99	155,05	155,05	155,09	155,09	155 —
Fiorino olandese	256,78	256,78	256,60	256,78	256,49	256,75	256,60	256,78	256,78	256,75
Franco belga	17,492	17,492	17,50	17,492	17,47	17,48	17,4925	17,492	17,492	17,45
Franco francese	154,87	154,87	154,95	154,87	157,73	154,85	154,90	154,87	154,87	154,85
Lira sterlina	1397,40	1397,40	1398,25	1397,40	1396,10	1397,40	1397,60	1397,40	1397,40	1397,40
Marco germanico	263,98	263,98	264,10	263,98	263,70	263,98	263,89	263,98	263,98	263,95
Scellino austriaco	37,305	37,305	37,23	37,305	37,24	37,30	37,28	37,305	37,305	37,30
Escudo portoghese	25,53	25,53	25,50	25,53	25,448	25,52	25,52	25,53	25,53	25,50
Peseta spagnola	11,455	11,455	11,47	11,455	11,439	11,45	11,4525	11,455	11,455	11,45
Yen giapponese	2,2365	2,2365	2,24	2,2365	2,235	2,23	2,2375	2,2375	2,2365	2,23

Media dei titoli del 27 ottobre 1975

Titolo	
Rendita 5 % 1935	96,900
Redimibile 3,50 % 1934	100,075
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,850
» 5 % (Ricostruzione)	95,700
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,225
» 5 % (Città di Trieste)	90,425
» 5 % (Beni esteri)	91,800
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,125
» 5,50 % » » 1968-83	81,700
» 5,50 % » » 1969-84	80,700
» 6 % » » 1970-85	83,575
» 6 % » » 1971-86	86,575
» 6 % » » 1972-87	82,750

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,150
» 5 % (» 1° aprile 1978)	91,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	90,225
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,250
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,600
» poliennali 7 % (scad. 1° aprile 1978)	96,775
» » 9 % (» 1° aprile 1979)	98,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 ottobre 1975

Valuta	
Dollaro USA	674,25
Dollaro canadese	659,825
Franco svizzero	257,005
Corona danese	113,455
Corona norvegese	123,65
Corona svedese	155,07
Fiorino olandese	256,69
Franco belga	17,492
Franco francese	154,885
Lira sterlina	1397,50
Marco germanico	263,935
Scellino austriaco	37,292
Escudo portoghese	25,525
Peseta spagnola	11,454
Yen giapponese	2,237

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1975, registro n. 5 Beni culturali, foglio n. 156, i ricorsi straordinari proposti dai signori Aliani Angiolino, Fagorzi Maria, Mirabella Lina, Piccoricelli Alessandra e Scrivanich Arrigo, avverso i provvedimenti in data 21 aprile 1970 e 8 maggio 1970, protocollo numeri 1815 e 6142, con cui il Ministero della pubblica istruzione ha negato la retrodatazione al 26 agosto 1967 della promozione alla qualifica di primo aiuto bibliotecario, sono respinti.

(9007)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1975, registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 374, è stato respinto il ricorso straordinario presentato da Berardi Alfonso, avverso la deliberazione n. 1930 del 24 aprile 1972 del consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo in Campania, per il mancato inquadramento nella carriera di concetto, ruolo geometri, del personale del predetto ente.

(9006)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1975, registro n. 6 Trasporti, foglio n. 221, su conforme parere del Consiglio di Stato, e stato in parte respinto ed in parte è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario in data 1° febbraio 1971 presentato dal sig. Battaglia Armando, avverso il provvedimento ministeriale 30 luglio 1970, n. 16747, di reiezione del ricorso gerarchico dello stesso ricorrente contro le sanzioni applicategli, per servizio pubblico abusivo, dalla prefettura di Catanzaro e dalla cessata direzione compartimentale M.C.T.C. per la Calabria, ai sensi della legge 9 luglio 1967, n. 572.

(8956)

REGIONE PIEMONTE

Variante al piano regolatore generale del comune di Tortona

Con decreto del presidente della giunta regionale 21 luglio 1975, n. 2956, è stata approvata la variante generale al piano regolatore generale del comune di Tortona (Alessandria).

(9132)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Torino

Con decreto del presidente della giunta regionale 31 luglio 1975, n. 3171, è stata approvata la variante di edilizia scolastica al piano regolatore generale vigente del comune di Torino.

(9133)

Con decreto del presidente della giunta regionale 31 luglio 1975, n. 3172, è stata approvata la variante di edilizia scolastica al piano regolatore generale vigente del comune di Torino.

(9134)

Con decreto del presidente della giunta regionale 31 luglio 1975, n. 3197, è stata approvata la variante di edilizia scolastica al piano regolatore generale del comune di Torino.

(9135)

REGIONE CALABRIA

Approvazione del piano regolatore definitivo dell'area di sviluppo industriale Piana di Sibari-Valle Crati

Con decreto del presidente della giunta regionale 2 luglio 1975, n. 749, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 13 marzo 1975, n. 423, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il piano regolatore definitivo dell'area di sviluppo industriale Piana di Sibari-Valle Crati, adottato dal consorzio per l'area industriale con atto deliberativo 30 luglio 1974, n. 20.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del consorzio a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8957)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Vallefiorita

Con decreto del presidente della giunta regionale 2 luglio 1975, n. 728, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 28 aprile 1975, n. 473, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Vallefiorita (Catanzaro), adottato dal comune stesso con atto consiliare n. 4 dell'11 aprile 1972.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico, ai sensi dello art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(9131)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5,50 % s.s. Opere straordinarie del Mezzogiorno; 6 % s.s. Export; 6 % s.s. Export scadenza 1° gennaio 1989; 6 % s.s. Opere straordinarie del Mezzogiorno; 6 % s.s. Sviluppo industriale; 6 % s.s. Export A; 6 % s.s. Export B; 7 % s.s. Sviluppo industriale; 7 % s.s. Export A; 7 % serie ordinaria quinquennale; 7 % serie ordinaria decennale; 7 % serie ordinaria quindicennale; 7 % serie ordinaria ventennale; 8 % serie ordinaria quinquennale; 8 % serie ordinaria decennale; 8 % serie ordinaria quindicennale; 8 % serie ordinaria ventennale.

Si notifica che il giorno 17 novembre 1975, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio centro elettronico dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità in via Campania, 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1976:

1) 5,50 % s. s. Opere straordinarie del Mezzogiorno:

Emissione delibera del consiglio di amministrazione del 24 aprile 1963:

Estrazione a sorte di:

N. 120 titoli di L. 50.000
» 200 titoli di » 500.000
» 734 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 840.000.000.

Emissione quindicennale scadenza 1/79:

Estrazione a sorte di:

N. 164 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 164.000.000.

2) 6 % s. s. Export:

Emissione quindicennale 7/68-7/83:

Estrazione a sorte di:

N. 15 titoli di L. 500.000
» 180 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 187.500.000.

3) 6 % s. s. Export scadenza 1° gennaio 1989:

Emissione 1/65-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 100 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 100.000.000.

Emissione seconda tranche 1/66-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 1 titolo di L. 500.000
» 35 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 35.500.000.

Emissione terza tranche 7/66-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 5 titoli di L. 50.000
» 13 titoli di » 500.000
» 67 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 73.750.000.

Emissione quarta tranche 1/67-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 7 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 62.850.000.

Emissione quinta tranche 7/67-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 7 titoli di L. 50.000
» 27 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 63.850.000.

Emissione sesta tranche 1/68-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 4 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 500.000
» 30 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000.

Emissione settima tranche 7/68-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 14 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 8 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000.

Emissione ottava tranche 1/69-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 4 titoli di L. 500.000
» 1 titolo di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.000.000.

4) 6 % s. s. Opere straordinarie del Mezzogiorno:

Emissione prima quindicennale:

Estrazione a sorte di:
N. 100 titoli di L. 50.000
» 160 titoli di » 500.000
» 330 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 415.000.000.

Emissione terza quindicennale:

Estrazione a sorte di:
N. 702 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 702.000.000.

Emissione quarta quindicennale:

Estrazione a sorte di:
N. 190 titoli di L. 50.000
» 332 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 341.500.000.

Emissione quinta quindicennale:

Estrazione a sorte di:
N. 72 titoli di L. 50.000
» 297 titoli di » 500.000
» 206 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 358.100.000.

5) 6 % s. s. Sviluppo industriale:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
N. 29 titoli di L. 50.000
» 29 titoli di » 500.000
» 94 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 109.950.000.

Emissione serie A 7/69-1/84:

Estrazione a sorte di:
N. 101 titoli di L. 50.000
» 59 titoli di » 500.000
» 259 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 293.550.000.

6) 6 % s. s. Export A:

Emissione prima tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:
N. 40 titoli di L. 50.000
» 23 titoli di » 500.000
» 24 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 37.500.000.

Emissione seconda tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:
N. 49 titoli di L. 50.000
» 39 titoli di » 500.000
» 38 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 59.950.000.

Emissione terza tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:
N. 13 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 66.650.000.

Emissione quarta tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:
N. 33 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 24 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 38.150.000.

Emissione quinta tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:
N. 104 titoli di L. 50.000
» 47 titoli di » 500.000
» 47 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 75.700.000.

Emissione sesta tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:
N. 164 titoli di L. 50.000
» 44 titoli di » 500.000
» 56 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 86.200.000.

Emissione settima tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:
N. 116 titoli di L. 50.000
» 20 titoli di » 500.000
» 52 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 67.800.000.

Emissione ottava tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:

N. 90 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 70.500.000.

Emissione nona tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:

N. 1 titolo di L. 50.000
» 1 titolo di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 40.550.000.

7) 6 % s. s. EXPORT *B*:

Emissione 1/68-1/80:

Estrazione a sorte di:

N. 88 titoli di L. 500.000
» 176 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 220.000.000.

8) 7 % s. s. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione serie B 1/70-1/85:

Estrazione a sorte di:

N. 73 titoli di L. 50.000
» 219 titoli di » 500.000
» 88 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 201.150.000.

Emissione serie C 1/71-7/85:

Estrazione a sorte di:

N. 10 titoli di L. 500.000
» 425 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 430.000.000.

9) 7 % s. s. EXPORT *A*:

Emissione prima tranche 1/70-7/79:

Estrazione a sorte di:

N. 6 titoli di L. 50.000
» 1 titolo di » 500.000
» 58 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 58.800.000.

10) 7 % SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

N. 84 titoli di L. 50.000
» 28 titoli di » 500.000
» 1.159 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.177.200.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

N. 189 titoli di L. 500.000
» 2.268 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.362.500.000.

11) 7 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

N. 77 titoli di L. 50.000
» 178 titoli di » 100.000
» 414 titoli di » 500.000
» 1.829 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.057.650.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

N. 1 titolo di L. 100.000
» 11 titoli di » 500.000
» 108 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 113.600.000.

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

N. 230 titoli di L. 100.000
» 144 titoli di » 500.000
» 499 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 594.000.000.

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

N. 22 titoli di L. 100.000
» 49 titoli di » 500.000
» 396 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 422.700.000.

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

N. 30 titoli di L. 500.000
» 139 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 154.000.000.

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

N. 11 titoli di L. 100.000
» 27 titoli di » 500.000
» 434 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 448.600.000.

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

N. 4 titoli di L. 100.000
» 62 titoli di » 500.000
» 729 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 760.400.000.

12) 7 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

N. 141 titoli di L. 50.000
» 283 titoli di » 100.000
» 240 titoli di » 500.000
» 565 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 720.350.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

N. 3 titoli di L. 500.000
» 18 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 19.500.000.

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

N. 74 titoli di L. 50.000
» 216 titoli di » 100.000
» 359 titoli di » 500.000
» 694 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 898.800.000.

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

N. 31 titoli di L. 50.000
» 36 titoli di » 100.000
» 128 titoli di » 500.000
» 314 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 383.150.000.

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

N. 123 titoli di L. 100.000
» 505 titoli di » 500.000
» 844 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.108.800.000.

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

N. 112 titoli di L. 100.000
» 98 titoli di » 500.000
» 268 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 328.200.000.

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

N. 58 titoli di L. 100.000
» 99 titoli di » 500.000
» 448 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 503.300.000.

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:

N. 580 titoli di L. 100.000
» 948 titoli di » 500.000
» 2.815 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.347.000.000.

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:

N. 164 titoli di L. 100.000
» 266 titoli di » 500.000
» 1.410 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.559.400.000.

13) 7 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

N. 31 titoli di L. 50.000
» 32 titoli di » 500.000
» 282 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 299.550.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

N. 87 titoli di L. 100.000
» 116 titoli di » 500.000
» 782 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 848.700.000.

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

N. 245 titoli di L. 100.000
» 360 titoli di » 500.000
» 1.278 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.482.500.000.

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

N. 82 titoli di L. 100.000
» 181 titoli di » 500.000
» 273 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 371.700.000.

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

N. 402 titoli di L. 100.000
» 566 titoli di » 500.000
» 1.812 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.135.200.000.

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

N. 136 titoli di L. 100.000
» 153 titoli di » 500.000
» 571 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 661.100.000.

14) 8 % SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

N. 3 titoli di L. 100.000
» 41 titoli di » 500.000
» 3.062 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.082.800.000.

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

N. 1.331 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.331.000.000.

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:

N. 166 titoli di L. 100.000
» 313 titoli di » 500.000
» 3.903 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.076.100.000.

15) 8 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

N. 192 titoli di L. 100.000
» 253 titoli di » 500.000
» 2.483 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.628.700.000.

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

N. 529 titoli di L. 100.000
» 521 titoli di » 500.000
» 5.529 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.842.400.000.

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:

N. 215 titoli di L. 100.000
» 393 titoli di » 500.000
» 2.015 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.233.000.000.

16) 8 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

N. 97 titoli di L. 100.000
» 328 titoli di » 500.000
» 2.081 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.254.700.000.

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

N. 13 titoli di L. 500.000
» 781 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 787.500.000.

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:

N. 3 titoli di L. 100.000
» 3 titoli di » 500.000
» 2.086 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.087.800.000.

17) 8 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

N. 10 titoli di L. 100.000
» 13 titoli di » 500.000
» 711 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 718.500.000.

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

N. 4 titoli di L. 100.000
» 26 titoli di » 500.000
» 710 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 723.400.000.

Totale generale: L. 53.796.700.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(9125)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a quattro posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai qualificati e comuni nel ruolo dei servizi generali per il centro raccolta collaudo e smistamento V.E. (Ceracomiles) di Chieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali della Difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 15 della legge medesima;

Visto l'art. 7 della legge 10 giugno 1964, n. 447, riguardante norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, contenente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato, ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 313, concernente modifiche al predetto decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale del 27 gennaio 1975 con il quale sono state determinate le vacanze disponibili nei ruoli degli operai della Difesa per l'anno 1975;

Visto il decreto ministeriale in data 7 dicembre 1974, concernente la delega di firma ai Sottosegretari di Stato;

Ritenuta la necessità per urgenti esigenze di servizio del centro raccolta collaudo e smistamento V.E. (Ceracomiles) di Chieri di procedere al reclutamento di operai mediante pubblici concorsi utilizzando parte delle vacanze disponibili nei ruoli della Difesa;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti per la sede del centro raccolta collaudo e smistamento V.E. (Ceracomiles) di Chieri i seguenti concorsi a posti di operaio dello Stato:

RUOLO SERVIZI GENERALI

Qualifica di mestiere	Categoria	N. dei posti
Guardiano	Qualificato	2
	Comune	2

Art. 2.

Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina ad operaio dello Stato debbono aver conseguito la licenza elementare.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi e dispensati dall'impiego e dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico e dello art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

A norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, sono ammessi ai concorsi per la nomina ad operaio anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o alla guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per reduci della prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) ad anni quarantacinque per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi per il lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, redatta in carta da bollo da L. 700 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*) dovrà essere corredata da una scheda in carta semplice secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*) nella quale gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) concorso al quale si chiede di partecipare;

3) luogo di residenza (via, città e codice postale);

4) eventuali titoli di appartenenza a categorie preferenziali (invalidi di guerra; invalidi civili di guerra; invalidi per servizio; invalidi del lavoro; invalidi civili; orfani e vedove di guerra per servizio e per lavoro).

La domanda stessa e la relativa scheda dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale dell'Università, 4 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione ai concorsi saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione del concorso:

1) cognome, nome, luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);

5) di essere in possesso della licenza elementare;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite d'età;

8) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione o in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso la pubblica amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Inoltre dovranno dichiarare:

a) se appartengono o meno ad una delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

b) se siano in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge;

c) il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni ove, eventualmente abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi.

A pena di esclusione dal concorso, la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio e del comandante del Corpo al quale appartengano.

Art. 5.

Dispersione di comunicazione

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulle domande, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 6.

Svolgimento dei concorsi

I candidati ammessi ai concorsi saranno sottoposti a prova d'arte o esperimento pratico.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati saranno formate le graduatorie di merito.

Per i partecipanti ai concorsi nella categoria degli operai comuni la graduatoria verrà formata mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti.

Art. 7.

Commissioni esaminatrici

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti saranno nominate apposite commissioni esaminatrici.

Art. 8.

Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie dei vincitori e quelle dei dichiarati idonei nei singoli concorsi saranno approvate con appositi decreti ministeriali, sotto condizione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo, e saranno successivamente pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Riserva dei posti

Ai sensi dell'art. 7 della legge 10 giugno 1964, n. 447, il 30 per cento dei posti messi a concorso è riservato ai sottufficiali volontari che alla data del bando di concorso siano stati congedati da non oltre due anni dopo aver prestato almeno nove anni di servizio dell'arruolamento volontario.

La riserva dei posti non opera nei riguardi dei sottufficiali cessati dal servizio prima dello scadere della ferma o rafferma per le cause di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *h*), ed *i*) dell'art. 40 della legge 31 luglio 1954, n. 559, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 10.

Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti, tutti su carta da bollo da L. 700:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dell'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata, annotata delle benemerenze di guerra (in bollo da L. 700 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare) del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili) rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare) rilasciato dal sindaco;

6) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio della licenza elementare, rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi per causa di servizio e gli invalidi civili, dovranno produrre un certificato (anch'esso su carta da bollo da L. 700) rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti la natura e il grado di invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendono idonei al lavoro e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale.

I concorrenti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato debbono presentare i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare civile.

Art. 11.

Proroga del termine per la regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di quindici giorni per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 12.

Visita medica collegiale

Prima della nomina i vincitori del concorso saranno sottoposti a visita medica, inappellabile, da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 13.

Spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi ad esperimento pratico o a prova d'arte, nonchè per l'accertamento della idoneità fisica e dei requisiti attitudinali e per tornare alla propria residenza, non verrà corrisposto alcun rimborso spese.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operaio dello Stato, in prova, per un periodo di mesi sei.

Art. 15.

Obbligo di assumere servizio

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà loro fissato ed hanno l'obbligo di permanere nella sede di Chieri almeno cinque anni, ferma restando comunque, la facoltà dell'amministrazione di disporre anche prima del trasferimento per qualsiasi altra destinazione, ove esigenze di servizio lo richiedono.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dall'amministrazione, non assumono servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 giugno 1975

p. *Il Ministro*: CENGARLE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1975
Registro n. 46 Difesa, foglio n. 15

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1° Reparto - 1ª Divisione - Palazzo Aeronautica - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

OGGETTO: domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 in data 30 ottobre 1975.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . . . e residente in . . . (provincia di . . .) via . . . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per n. . . posti di . . . . . . nella categoria degli operai qualificati e comuni nel ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa.

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a . . . . (provincia di . . . .) in data . . . .;

2) essere cittadino italiano (ovvero di aver diritto alla equiparazione perchè . . . .);

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (ovvero non iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . .; ovvero per i minori di 21 anni: non essere incorso in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici);

4) non aver riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . . (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione e sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso la scuola di . . . . . . in data . . . . .;

6) avere in riguardo agli obblighi militari, la posizione seguente . . . . (secondo i casi: ha prestato servizio militare presso . . . . .; non ha prestato servizio militare perchè non sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per il rinvio in qualità di . . . . . .; ovvero perchè riformato o rivedibile);

7) avere titolo alla elevazione del limite massimo di età in quanto . . . . (ovvero non avere titolo alla elevazione del limite massimo di età);

8) essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme . . . . . (*ovvero non essere in possesso di alcuno dei titoli di preferenza* a parità di merito previsti dalle vigenti norme).

Dichiara inoltre di non avere avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero ha prestato servizio presso la seguente Amministrazione . . . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . ovvero: . . . . . in qualità di . . . . .).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Data, ...

Firma

. . . .

(Visto per l'autentica della firma)

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo di scheda da inviare su carta semplice, possibilmente battuta a macchina o scritta a stampatello

. . . .
cognome e nome — data di nascita

. . . .
indirizzo

. . . .
c.a.p. — comune

. . . .
provincia — sigla della provincia

(8962)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per il compartimento di Palermo, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 10 del 31 maggio 1975 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 luglio 1972, n. 6935, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Palermo, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova, indetto con decreto ministeriale 22 giugno 1971, n. 9475.

(8816)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per il compartimento di Bari, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 8 del 30 aprile 1975 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 aprile 1974, n. 6904, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Bari, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova, indetto con decreto ministeriale 22 giugno 1971, n. 9475.

(8817)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per il compartimento di Torino, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 15 del 15 agosto 1975 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1972, n. 11005, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Torino, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 13 luglio 1971, n. 10126.

(8818)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per il compartimento di Roma, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 11 del 15 giugno 1975 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 gennaio 1973, n. 673, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Roma, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato, indetto con decreto ministeriale 13 luglio 1971, n. 10126.

(8819)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per il compartimento di Bari, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 12 del 30 giugno 1975 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 novembre 1972, n. 13757, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Bari, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 13 luglio 1971, n. 10126.

(8820)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del pubblico concorso, per esami e per titoli, a tredici posti di tecnico di radiologia in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 7 del 15 aprile 1975 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 aprile 1973, n. 5687, concernente l'approvazione della graduatoria di merito del pubblico concorso, per esami e per titoli, a tredici posti di tecnico di radiologia in prova, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1972, n. 1146.

(8821)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Novara

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione della giunta regionale 7 ottobre 1975, n. 18/411, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di trenta sedi farmaceutiche urbane e rurali vacanti e di nuova istituzione nei comuni della provincia di Novara.

Gli interessati dovranno presentare la documentata istanza entro e non oltre le ore 12 del giorno 31 dicembre 1975 allo ufficio del medico provinciale di Novara, via Monteverdi n. 6, al quale potranno rivolgersi per ulteriori informazioni.

(9296)

OSPEDALE CIVILE DI CORMONS

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio e centro raccolta sangue

In esecuzione della deliberazione consiliare 12 settembre 1975, n. 288/25, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio e centro raccolta sangue.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgesi all'amministrazione dell'ente in Cormons (Gorizia).

(9136)

OSPEDALE «S. ANNA» DI RONCIGLIONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;
un posto di aiuto anestesista;
un posto di aiuto chirurgo (chirurgia generale);
un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ronciglione (Viterbo).

(9137)

OSPEDALE «S. NICOLÒ» DI LEVANTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto capo del servizio autonomo di radiologia;
due posti di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Levanto (La Spezia).

(9138)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752890)